



**COMUNE DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

---

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 5/12/2016  
E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  
COMUNALE N. 70 DEL 28/09/2017**

## **Indice**

### **Disposizioni generali**

#### **Titolo I**

Art. 1 – Oggetto e finalità regolamentari

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Classificazioni

Art. 4 – Competenze

#### **Titolo II**

##### **Modalità per l'uso e la gestione degli impianti sportivi**

Art. 5 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

Art. 6 - Tipologie di affidamento della gestione ed uso degli impianti sportivi a terzi

Art. 7 - Tipologia dei provvedimenti concessori

Art. 8 - Durata dei provvedimenti concessori

Art. 9 - Assegnatari d'uso

Art. 10 - Procedure per le assegnazioni in uso

Art. 11 – Principi e criteri per l'assegnazione in uso

Art. 12 – Determinazione del calendario e delle modalità di assegnazione

Art. 13 – Rinuncia alle assegnazioni in uso

Art. 14 – Sospensione delle assegnazioni in uso

Art. 15 – Revoca delle assegnazioni in uso

Art. 16 – Convenzione di concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi

Art. 17 – Modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi

Art. 18 – Revoca delle concessioni in gestione ed uso e delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti sportivi

Art. 19 – Vigilanza

Art. 20 – Norme generali sulla manutenzione

#### **Titolo III**

##### **Disposizioni generali e diverse**

Art. 21 – Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

Art. 22 – Contributi a favore della pratica sportiva

Art. 23 – Doveri e responsabilità dei concessionari ed assegnatari

Art. 24– Servizi commerciali e pubblicità

Art. 25 – Obblighi correlati alla sicurezza

Art. 26 – Capienza

Art. 27 – Palestre scolastiche

#### **Titolo IV**

##### **Campo di atletica leggera**

Art. 28 – Utilizzo

Art. 29 – Richiami

Art. 30 – Autorizzazioni

Art. 31 – Orari e calendario

Art. 32 – Manifestazioni

Art. 33 – Norme specifiche per l'uso del campo di atletica leggera

Art. 34 – Tariffe

#### **Titolo V**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 35 – Entrata in vigore, abrogazione di norme e norme transitorie

Art. 36 – Norme di rinvio

Art. 37 – Pubblicità del Regolamento

## TITOLO I

### Art. 1 – Oggetto e finalità regolamentari

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.
2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o della ricerca di una migliore qualità della vita.
3. Il Comune di Rovigo: aderisce alla Carta Internazionale dell'Educazione Fisica e dello Sport (adottata dalla Conferenza Generale in Parigi il 21 novembre 1978), alla Carta Europea dello Sport (approvata dalla 7° Conferenza dei Ministri Europei dello Sport in Rodi nel 1992), alla Carta Olimpica (approvata dal Comitato Olimpico Internazionale il 7 luglio 2007) ed alla Carta Etica dello sport veneto approvata dal Consiglio Regionale;
4. Promuove la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino, con particolare riguardo al benessere fisico;
5. A tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, promuove e sostiene lo sport di cittadinanza, come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:
  - a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
  - b) promuovere la funzione educativa e sociale dello sport e del gioco;
  - c) incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi.
6. promuove la pratica dello sport da parte delle persone con disabilità;
7. si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie;
8. favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all'uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.
9. La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza e di economicità ed è finalizzata ad ottenere una conduzione economica degli stessi con oneri proporzionalmente ridotti a carico della Amministrazione Comunale e dei fruitori.
10. Nel perseguire le dette finalità, il Comune di Rovigo nel rispetto della normativa degli E.E. L.L. interviene in base alle condizioni economico e finanziarie dell'ente con particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.
11. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Rovigo e di quelli acquisiti in uso da terzi, e le relative attrezzature, destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, in base al combinato disposto dell'articolo 90, comma 24/25, della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e della Legge Regionale Veneto n.8 del 11.05.2015 e nel rispetto dei principi comunitari contenuti nella Direttiva 2014/23/UE. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.
12. Il Comune di Rovigo agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e all'art. 5 dello Statuto comunale.

13. In relazione alle finalità di cui al presente articolo sono considerate prioritarie:

- a. attività sportive di preminente interesse pubblico, l'attività sportiva, ricreativa e sociale che consiste in attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza; l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- b. attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

## **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definisce:

- 1. attività motoria e sportiva:** qualsiasi forma di attività fisica, spontanea o organizzata, che abbia come obiettivo la formazione e l'educazione della persona, il raggiungimento di risultati agonistici, il miglioramento degli stili di vita, l'accrescimento del benessere psicofisico e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- 2. complesso sportivo:** l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui, aventi in comune elementi costitutivi, spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
- 3. impianto sportivo:** l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico;
- 4. spazio di attività:** spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive o, occasionalmente, di iniziative e manifestazioni ricreative e sociali compatibili con la relativa struttura;
- 5. servizi di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico:** le parti funzionali della struttura, correlate al tipo ed al livello di pratica motoria e sportiva, necessarie a rendere l'impianto stesso idoneo all'uso cui è destinato;
- 6. fruibilità da parte delle persone con disabilità:** possibilità di utilizzo di tutte le unità funzionali dell'impianto da parte delle persone con disabilità;
- 7. per "gestione dell'impianto sportivo":** l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo della attività sportiva;
- 8. per "affidamento in gestione":** il rapporto nel quale a favore dell'affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri della amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
- 9. concessione della costruzione e della gestione:** il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'esecuzione di opere edilizie finalizzate a dare vita ad un impianto o ad apportare modifiche ad un impianto sportivo nonché la gestione dello stesso;
- 10. concessione di gestione ed uso:** il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo a titolo oneroso per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- 11. assegnazione in uso:** il provvedimento, detto anche di assegnazione, con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

## **Art. 3 – Classificazione**

1. Gli impianti sportivi comunali vengono classificati da parte della Giunta Comunale attraverso la ricognizione dell'esistente all'atto della determinazione delle entità tariffarie e si distinguono in:

- a) **impianti sportivi aventi rilevanza imprenditoriale:** impianti sportivi che, aventi il proprio territorio di riferimento coincidente con l'intero territorio comunale, per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono potenzialmente idonei a produrre utili di gestione senza l'intervento pubblico. Essi suddivisi in:
  - a.1) impianti sportivi di eccellenza
  - a.2) impianti sportivi di rilevanza cittadina
- b) **impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale:** impianti sportivi che, per caratteristiche, dimensioni, ubicazioni e utilizzo sono improduttivi di utili o i cui introiti sono insufficienti a coprire i costi di gestione. Essi sono suddivisi in:
  - b.1) impianti sportivi di eccellenza (impianti sportivi destinati ad ospitare eventi ad alto livello agonistico di rilevanza internazionale, indipendentemente dal proprio territorio di riferimento);
  - b.2) impianti sportivi di rilevanza cittadina (impianti sportivi che per la loro struttura, dimensioni, per l'ampiezza della utenza servita o per il fatto di essere l'unico esistente in città compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni per una specifica disciplina sportiva, destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale ed internazionale, hanno il proprio ambito di riferimento coincidente con l'intero territorio comunale);

- b.3) impianti sportivi minori
- b.4) palestre scolastiche

2. Alla data di adozione del presente Regolamento, rientrano nella categoria degli impianti sportivi:

**a) aventi rilevanza imprenditoriale:**

a.1) impianti sportivi di eccellenza:

- Stadio "Battaglini";

a.2) impianti sportivi di rilevanza cittadina:

- Complesso sportivo Tennis di V.le Tre Martiri;

- Stadio "Gabrielli"

- Tiro a segno

- Palasport

**b) privi di rilevanza imprenditoriale:**

b.1) impianti sportivi di eccellenza:

- Palestra San Pio X

- Palestra Borsea;

b.2) impianti sportivi di rilevanza cittadina:

- Impianto sportivo Hockey;

- Impianto sportivo Pattinodromo;

- Impianto sportivo Bocciodromo;

- Campo di Atletica Leggera "A. Biscuola"

b.3) impianti sportivi minori:

1. Impianto sportivo Fenil del Turco;

2. Impianto sportivo Grignano Polesine;

3. Impianto sportivo Via Fermi;

4. Campo sportivo Boara Polesine;

5. Campo sportivo Borsea;

6. Campo sportivo Buso;

7. Campo sportivo Concadirame;

8. Campo sportivo Granzette;

9. Campo sportivo Roverdicrè;

10. Campo sportivo San Pio X;

11. Campo sportivo Sarzano;

12. Campo sportivo Via Marchi;

13. Palestra Barbuiani-Tassina;

14. Palestra Favero-Trieste

15. Palestra Granzette;

16. Palestra Marconi;

17. Palestra Mardimago;

c ) palestre scolastiche:

18. Palestra Bonifacio;

19. Palestra Casalini;

20. Palestra Grignano Polesine;

21. Palestra Media Parenzo;

22. Palestra Miani;

23. Palestra Oroboni;

24. Palestra Tintoretto

**Art. 4 - Competenze**

Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale:

- formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;

b) La Giunta Comunale:

- definisce le tariffe e i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;

- classifica l'eventuale rilevanza economica degli impianti e, conseguentemente, individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo;
- approva l'assegnazione delle entrate derivanti dall'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nei campi sportivi secondo le seguenti modalità di cui all'art.22;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
- c) l'Ufficio Sport:
  - provvede alla organizzazione, alla programmazione e alla assegnazione degli spazi per le attività praticate negli impianti sportivi avendo particolarmente cura di soddisfare le domande dei cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;
  - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
  - provvede alla assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal regolamento;
  - esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
- d) il Dirigente del Settore Sport:
  - individua i tempi e i modi per la riscossione delle tariffe;
- e) il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, sentito il competente Dirigente e Assessore allo Sport:
  - provvede alla progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori di costruzione di nuovi impianti sportivi e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli esistenti;
  - determina la proposta di canone richiesto al concessionario di impianto in uso esclusivo o in gestione ed uso;
  - autorizza il concessionario alle modifiche e alle variazioni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo alle strutture, ai volumi o agli impianti del plesso dato in gestione;
  - cura l'istruttoria, il procedimento e redige lo schema di convenzione per la costruzione e gestione degli impianti sportivi, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Dirigente del Settore Sport.

#### **Art. 5 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi**

1. Il Comune di Rovigo gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:
  - a) in forma diretta, anche in associazione con altri Enti Pubblici, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
  - b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi;
2. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute;
3. L'Amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive, diverse della concessionaria e/o ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche;
4. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione di un massimo ed esposte con chiarezza e massima visibilità sulla pagina del sito web istituzionale dedicata ai Servizi Sportivi;
5. L'Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazione proprie o da essa patrocinate.
6. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e/o nella convenzione specifica.

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Art. 6 – Tipologie di affidamento della gestione ed uso degli impianti sportivi a terzi**

1. La gestione e l'uso degli impianti devono essere improntati a principi di buon funzionamento, a criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i medesimi soggetti, ed istituzioni scolastiche per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali sulla base di criteri obiettivi.

2. Il Comune di Rovigo affida in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi ai predetti soggetti aventi i requisiti normativi necessari.
3. La gestione ed uso degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle procedure relative alla manifestazione d'interesse da parte dei soggetti sopracitati.
4. L'affidamento degli impianti sportivi avviene:
- a) **per gli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale:** a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali può essere concesso a trattativa diretta, previa attivazione di idonea indagine esplorativa fra soggetti dotati di idonea capacità tecnica finalizzata all'accertamento dei seguenti presupposti:
- a.1) **per gli impianti di rilevanza cittadina:** presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- a.2) **per gli impianti sportivi minori:** presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
- L'affidamento è disciplinato da apposita convenzione che ne regola gli impegni reciproci tra concedente e concessionario;
- b) Per gli impianti sportivi **aventi rilevanza imprenditoriale** avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità.
5. Le procedure ad evidenza pubblica esperite per gli affidamenti di cui ai commi precedenti sono improntate sui seguenti criteri minimi:
- a) garanzia della concreta possibilità dell'utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo principi d'imparzialità ed obiettività, dell'uso degli impianti da parte dei soggetti che ne facciano richiesta all'ente proprietario, compatibilmente con il contenuto della convenzione e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
- b) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori e allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
- c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
- d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
- e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
- f) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;
- g) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto, ai sensi della lettera f). La qualità e la rilevanza economica degli investimenti costituiscono elementi di valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo nonché ai fini della durata della proroga della gestione.
- Qualora gli interventi migliorativi di cui alla lettera f) abbiano ad oggetto lavori di cui all'articolo 3, lettera nn) del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Nuovo Codice degli Appalti", il soggetto gestore è tenuto al rispetto del medesimo decreto legislativo.
- Per tali procedure, il soggetto gestore può avvalersi degli uffici tecnici comunali dell'ente locale territoriale proprietario del bene.
- h) qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società – da riportare nella convenzione – a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi.
6. Ogni richiesta, anche successiva, di modifica delle caratteristiche e certificazioni possedute dall'impianto sportivo è affidata alla competenza del Settore Lavori Pubblici, previo parere vincolante e conforme alla destinazione dell'impianto del Settore Sport.

### **Art. 7 - Tipologia dei provvedimenti concessori**

1. Il Comune autorizza l'uso e la gestione degli impianti sportivi con l'adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste.

2. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:

- a) concessione per la costruzione e per la gestione
- b) concessione per la gestione ed uso
- c) assegnazione in uso

Le concessioni di cui alle lettere a) e b) possono essere di natura esclusiva e continuativa.

La concessione di cui alla lettera c) è di natura non esclusiva e può essere temporanea o continuativa.

### **Art. 8 - Durata dei provvedimenti concessori**

1. La durata delle assegnazioni in uso può essere qualificata:

- continuativa, qualora riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e non superiori a 12 mesi;
- temporanea negli altri casi.

2. Le concessioni per la gestione ed uso degli impianti sportivi possono essere rilasciate per un periodo massimo di anni 5. La durata può essere estesa fino ad un massimo 15 anni, in relazione al valore degli investimenti da realizzare dal concessionario al fine di consentire l'ammortamento del finanziamento delle spese.

3. Le concessioni per la costruzione e gestione degli impianti sportivi possono essere rilasciate per un periodo massimo di anni 25.

### **Art. 9 - Assegnatari d'uso**

1. Il Comune in via preferenziale concede l'assegnazione in uso degli impianti e spazi sportivi ai seguenti soggetti, in ordine di priorità:

- a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado, limitatamente al periodo ed all'attività scolastica, con priorità assoluta ed ai quali non si applica il successivo art. 11
- b) Società ed Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro affiliate a Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I., Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione Sportiva, Soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro; secondo i criteri di cui al successivo art. 11;
- c) Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti, secondo i criteri di cui al successivo art. 11;
- d) Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro, secondo i criteri di cui al successivo art. 11; ;
- e) Aggregazioni spontanee di cittadini, secondo i criteri di cui al successivo art. 11;
- f) Soggetti non sportivi aventi finalità di lucro e singoli cittadini, secondo i criteri di cui al successivo art. 11; che ne facciano richiesta.

2. I soggetti di cui alle lettere b) e d) devono essere iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Rovigo.

### **Art. 10 - Procedure per le assegnazioni in uso**

1. I soggetti di cui all'art. 9 del presente regolamento possono richiedere l'assegnazione in uso degli impianti sportivi comunali gestiti in forma diretta presentando istanza al Comune su apposito modulo predisposto dal Servizio Sport.

2. Le assegnazioni comportano il solo uso dell'impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune, infermeria) e delle relative attrezzature.

3. La domanda per uso continuativo, per uno o più impianti, dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno.

4. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata:

- a. almeno 15 gg. prima della data richiesta (8 gg. se già concessionario dell'impianto per altri spazi sportivi), per l'utilizzo di impianti minori;
- b. almeno 60 gg. prima per l'uso di impianti interessati da campionati nazionali.

5. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.

6. La richiesta di assegnazione in uso non esclusivo è integrata da formale dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 445/2000 con la quale il legale rappresentante dell'Associazione si impegna, sotto la propria responsabilità, sui seguenti punti:



- a. usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
- b. assumersi la piena responsabilità per tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi connessi all'attività organizzata e durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
- c. sollevare il Comune da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi, mediante sottoscrizione di idonea polizza assicurativa da produrre in copia all'ufficio preposto;
- d. sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva agonistica e/o non agonistica;
- e. non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali a fini di lucro, fatto salvo le attività autorizzate ai sensi dell'art. 5, comma 5;
- f. assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile e dell'addetto alla sicurezza, ove richiesto, avente i requisiti stabiliti dall'art. 22 della L.R. Veneto n.8 del 11.05.2015, muniti di idoneo documento attestante l'appartenenza all'Istituzione richiedente;
- g. munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
- h. usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature, se non previo parere favorevole del Settore comunale competente e secondo le tariffe stabilite dal Comune.
- i. Possedere la disponibilità di un defibrillatore e di personale abilitato all'uso dello stesso.

7. Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti non in regola con i pagamenti delle tariffe d'uso di cui all'art.21.

8. E' fatto divieto all'assegnatario di apportare modifiche e variazioni di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo alle strutture, ai volumi o agli impianti del plesso dato in gestione, senza aver ottenuto esplicita autorizzazione da parte del Settore Sport e del Settore Opere Pubbliche. Nel caso in cui l'impianto sportivo necessiti di particolari attrezzature mobili, egli dovrà provvedere a proprie spese, previa autorizzazione da parte del Comune.

9. Al termine del rapporto di assegnazione, l'assegnatario stesso, a proprie spese, dovrà provvedere alla rimozione e al ripristino della situazione precedente, fatto salvo diversa determinazione del Comune.

10. In caso di impianto con concessione per la gestione ed uso di natura esclusiva la domanda di assegnazione in uso dovrà essere presentata direttamente al concessionario della gestione, che ne curerà anche l'iter amministrativo e il relativo atto di concessione, in forma scritta, che potrà essere rilasciato dal concessionario solo previo nulla osta del Comune concedente con provvedimento del Settore competente al quale il medesimo trasmetterà in via preventiva anche la domanda ricevuta dal richiedente.

#### **Art. 11 – Principi e criteri per l'assegnazione in uso**

1. Il Comune di Rovigo assegna gli spazi e gli impianti sportivi ai soggetti ed alle condizioni di cui ai precedenti artt. 10-11.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri di preferenza in base ai soggetti richiedenti ed alle attività svolte , dando precedenza agli organismi sportivi del territorio cittadino , in ordine di priorità :

a) Spazi di attività in impianti di rilevanza cittadina:

a. Iniziative e manifestazioni organizzate/promosse dal Comune, ovvero per le quali la Giunta Comunale riconosca il valore di immagine per la città;

b. attività agonistica organizzata da Federazioni del Coni, in campionati di livello:

1) nazionale

2) regionale

3) provinciale

4) locale

c. attività agonistica organizzata da Enti di Promozione, in campionati di livello:

1) nazionale

2) regionale

3) provinciale

4) locale

- d. programmi di attività rivolti ai giovani;
- e. programmi di attività rivolti ai disabili;
- f. utilizzo di forme aggregate di gestione tra società sportive;
- g. numero degli atleti tesserati per disciplina;
- b) Spazi di attività in impianti minori ed in palestre scolastiche:
  - a. iniziative e manifestazioni organizzate/promosse dal Comune, ovvero per le quali la Giunta comunale riconosca il valore di immagine per la città;
  - b. radicamento sul territorio, determinato in proporzione al numero di anni di utilizzo;
  - c. attività agonistica organizzata da Federazioni del Coni, in campionati di livello:
    - 1) nazionale
    - 2) regionale
    - 3) provinciale
    - 4) locale
  - d. programmi di attività rivolti ai giovani;
  - e. numero degli atleti tesserati per disciplina;
  - f. programmi di attività rivolti ai disabili,
  - g. programmi di attività rivolta agli anziani;
  - h. utilizzo di forme aggregate di gestione tra società sportive;
  - i. attività agonistica organizzata da Enti di Promozione, in campionati di livello:
    - 1) nazionale
    - 2) regionale
    - 3) provinciale
    - 4) locale;
  - c) Spazi di attività in impianti di eccellenza: secondo i criteri di cui alla precedente lettera a) dalle ore 20,30 e successive; secondo i criteri di cui alla precedente lettera b) fino alle ore 20,30.
- 3. Il Dirigente del Settore Sport può convocare le società sportive interessate da sovrapposizione spaziale/temporale, possono richiedere la convocazione di una conferenza di servizi per presentare eventuali piani comuni di utilizzo degli impianti ovvero per richiedere di essere sentite al fine di tentare la composizione di un accordo in deroga motivata ai criteri precedenti limitatamente a superamenti orari massimi di due ore.
- 4. Gli impianti sportivi rimasti liberi, in tutto od in parte, dopo l'affidamento da parte del Comune ai soggetti di cui all'art. 9, lettere da a) ad e), possono essere assegnati ai soggetti di cui all'art. 9, lettera f) .
- 5. Tale assegnazione sarà oggetto di apposito e specifico atto che ne disciplina le condizioni d'uso e le modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste approvate dalla Giunta Comunale e che dovranno tenere presente i seguenti criteri:
  - 1. conformità alle destinazione urbanistica dell'impianto;
  - 2. caratteristiche dell'impianto;
  - 3. compatibilità con la struttura.
- 6. Per questo tipo di utilizzo e per l'utilizzo in concessione per la gestione ed uso esclusivo degli impianti sportivi (se a titolo oneroso), dovrà essere versato un canone determinato congruamente dall'ufficio Patrimonio del Settore LL.PP. e approvato dalla Giunta Comunale.

### **Art. 12 - Determinazione del calendario e delle modalità di assegnazione**

Il Servizio Sport, nel rispetto dei principi generali fissati dal presente regolamento determina ogni anno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali e la disponibilità di personale, il calendario e gli orari di apertura degli impianti, le prescrizioni tecnico-pratiche relative al loro uso, le modalità i termini e le eventuali limitazioni di presentazione delle domande e di assegnazione in uso degli spazi.

Il Servizio Sport provvede alla istruttoria delle istanze che verranno sottoposte all'assegnazione che verrà effettuata dal Dirigente del Servizio, tenuto conto delle rinunce sopravvenute e delle richieste tardive.

E' facoltà del Servizio Sport revocare, modificare o sospendere temporaneamente gli orari ed i turni assegnati qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per l'esecuzione di lavori di manutenzione, per i motivi di cui al successivo articolo 15 o per altre occasionali esigenze. Tali variazioni dovranno essere comunicate agli interessati tempestivamente e comunque entro un tempo sufficiente a permettere lo spostamento di eventuali incontri di campionato, salvo motivata e comprovata urgenza.

Le domande eventualmente pervenute oltre il termine stabilito saranno vagliate successivamente alla compilazione dei calendari d'utilizzo ed accolte in quanto compatibili o a seguito di rinuncia da parte di altri assegnatari.

### **Art. 13 – Rinuncia alle assegnazioni in uso**

In caso di rinuncia di spazi e/o impianti sportivi assegnati in uso, l'assegnatario ne deve dare comunicazione scritta al Comune entro 15 giorni dal primo giorno di mancato utilizzo, fermo restando l'obbligo di corrispondere le tariffe relative al periodo antecedente alla rinuncia, anche in assenza di impiego.

### **Art. 14 – Sospensione delle assegnazioni in uso**

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle assegnazioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con una semplice comunicazione ai concessionari.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.

3. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune agli assegnatari in uso e all'eventuale gestore.

4. L'assegnatario può richiedere la sospensione dell'assegnazione in uso, per un tempo non inferiore a un mese e non superiore ai tre mesi, per gravi e documentati motivi.

5. Nel periodo ammesso alla sospensione nulla è dovuto al Comune dall'assegnatario in quanto la medesima assegnazione sarà resa disponibile – per pari periodo – ad altri soggetti che ne facciano richiesta.

### **Art. 15 - Revoca delle assegnazioni in uso**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa assegnazione, senza possibilità per l'assegnatario di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

a) è violato ripetutamente il presente regolamento;

b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

c) mancato rispetto o esaurimento dello scopo dell'assegnazione

d) mancato rispetto dei doveri e responsabilità di cui all'art.22.

3. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

### **Art. 16 – Convenzione di concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi.**

1. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto sono disciplinate da una Convenzione improntata alle seguenti priorità:

a) salvaguardia dell'impianto sportivo;

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per tipologia d'utenza;

c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

2. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza e contiene l'indicazione degli impegni reciproci tra concedente e concessionario, tra i quali, in particolare:

a) la durata dell'affidamento;

b) l'eventuale canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario come determinato dalla Giunta;

- c) gli oneri a carico del concessionario (es. l'intestazione delle utenze, manutenzione ordinaria, custodia, pulizie ecc.);
- d) gli oneri a carico del Comune (es. la straordinaria manutenzione);
- e) le modalità di autorizzazione delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni all'interno dell'impianto;
- f) l'applicazione dei vincoli tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale;
- g) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
- h) la definizione delle modalità di controllo da parte dell'ente proprietario;
- i) le cause, modalità e termini di recesso;
- j) la presentazione di polizza assicurativa per la gestione dell'impianto per i danni contro terzi
- k) l'applicazione della riscossione delle sanzioni;
- l) le norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
- m) le forme di controllo da parte del Comune;
- n) l'obbligo per il concessionario di redigere annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione. Tale rendiconto deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo;
- o) l'obbligo per il concessionario di trasmettere annualmente alla Amministrazione idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti dei compensi dovuti ai lavoratori dipendenti e ad altri soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti;
- p) il responsabile della struttura (datore di lavoro), il responsabile del servizio, prevenzione e protezione, il documento di valutazione dei rischi.

4. il contenuto minimo delle convenzioni sarà interposto da norme specifiche legate alle condizioni gestionali e della natura dell'impianto in oggetto.

5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo i seguenti contenuti:

- a) il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il soggetto gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto;
- b) il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di miglioria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo con relativo cronoprogramma
- c) verbale di consistenza.

6. Con la stipula della convenzione il concessionario è considerato quale gestore dell'impianto ai fini ed ai sensi del D.M. 18.03.96 n. 61 e sotto tale profilo assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica giuridica di Titolare dell'Impianto sportivo.

7. In caso di concessione della gestione ed uso del Campo di Atletica Leggera la Convenzione relativa dovrà contenere le disposizioni di cui al successivo Titolo IV.

#### **Art. 17 - Modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi**

1. Le modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

2. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la costruzione e gestione degli impianti, predisposto dal Dirigente del Settore LL.PP. previo parere consultivo del Dirigente del Settore Sport.

#### **Art. 18 - Revoca delle concessioni in gestione ed uso e delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti sportivi**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nel contratto sottoscritto, il Comune ha la facoltà di revocare il contratto medesimo, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

- a) non sono rispettate le normative in materia di sicurezza;
- b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei frequentatori a vario titolo dell'impianto;

- c) siano poste in essere dai gestori delle utenze azioni dirette all'interruzione del servizio per mancato pagamento dei debiti relativi;
- d) le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto;
- e) utilizzo degli impianti per uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) mancanza delle necessarie autorizzazioni e nulla osta previste dall'attività e/o manifestazioni programmate;
- g) mancato rispetto o esaurimento dello scopo dell'assegnazione;
- h) mancato rispetto dei doveri e responsabilità di cui all'art.22.

3. Il Comune, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente art. 15, si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### **Art.19-Vigilanza**

1. Il concessionario d'uso è tenuto al corretto utilizzo dell'impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
2. Il concessionario della gestione ed uso dell'impianto è tenuto a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione ed uso ha il dovere di controllo sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle proprie competenze.
4. La responsabilità dell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.
5. L'azione di vigilanza sul rispetto delle sopraccitate disposizioni sarà espletata da dipendenti comunali, muniti di regolare tessera di riconoscimento, autorizzati dal Dirigente competente, con diritto di accesso in ogni momento.

#### **Art. 20 - Norme generali sulla manutenzione**

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e diritto in cui si trova.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario.
3. Sono a carico della Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
4. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere previamente approvati dall'Ufficio Tecnico su parere dell'Ufficio Sport competenti del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzioni straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà richiedere la remissione in pristino o ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcuno titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso e della gestione.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E DIVERSE**

##### **Art. 21- Tariffe per l'uso degli impianti sportivi**

1. Per l'utilizzo degli spazi e degli impianti sportivi comunali assegnati in uso non esclusivo è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale con i criteri approvati dal Consiglio Comunale e secondo i tempi e i modi per la riscossione delle stesse individuati dal Dirigente Servizi Sportivi individua delle tariffe
2. L'accesso ad eventuali agevolazioni e gratuità straordinaria nell'uso dell'impianto sono concesse dalla Giunta comunale.
3. Per le ipotesi di impianti sportivi assegnati in gestione ed uso a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata direttamente al concessionario della gestione.
4. I tempi e i modi per la riscossione delle tariffe sono individuati dal Dirigente dello Sport.

##### **Art. 22 – Contributi a favore della pratica sportiva**

1. Le entrate derivanti dall'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nei campi sportivi sono devolute a favore dei soggetti di cui all'art. 24 della legge regionale n.8/2015, iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni, che non abbiano subito risoluzioni contrattuali da parte del Comune di Rovigo nell'ambito di rapporti relativi all'utilizzo di impianti sportivi e che non si trovino in situazione di morosità nei confronti del Comune di Rovigo, rilevata ai sensi degli articoli del codice civile;

2. La Giunta ne approva l'assegnazione secondo le seguenti modalità:

a) per il 70% a seguito di apposito bando che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e proporzionalità, definisce:

i. soggetti ammessi;

ii. modalità di presentazione delle istanze;

iii. interventi o iniziative ammissibili;

iv. criteri e modalità di ripartizione delle risorse comunali disponibili;

v. modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di effettuazione dei controlli;

vi. cause di decadenza dal diritto al contributo o di revoca;

b) per il rimanente 30% a mezzo di erogazione diretta, per interventi o iniziative di carattere sportivo condivisi con l'Amministrazione Comunale;

c) ogni somma non assegnata mediante le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b) sia vincolata all'erogazione con le modalità di cui alla lettera a) nell'anno successivo;

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'importo di cui alla precedente lettera b) è così suddiviso: il 20% erogato secondo i criteri di cui alla medesima lettera c) ed il rimanente 10% erogato in funzione del numero di antenne ospitate nell'impianto sportivo; suddividendo l'importo per il numero di antenne e poi moltiplicandolo per quante sono all'interno dell'impianto.

Tale contributo è una indennità di disturbo ai soggetti che gestiscono l'impianto sportivo ospitante una antenna di comunicazione da almeno 5 anni .

##### **Art. 23 - Doveri e responsabilità dei concessionari ed assegnatari**

1. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria secondo le modalità e caratteristiche definite.

2. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione e impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.

3. E' fatto divieto al concessionario di:
  - a. cedere ad altri, seppur temporaneamente, l'uso dell'impianto assegnato;
  - b. introdurre e utilizzare materiale non specifico per attività sportiva da svolgere salvo espressa autorizzazione del settore competente;
  - c. consentire l'accesso al pubblico, solo negli impianti sportivi idonei a ospitare spettatori in numero non superiore a quello stabilito nel certificato di agibilità.
4. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcuna responsabilità da parte del Comune. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, questo è consentito solo se contemplato dall'atto di concessione o assegnazione.
5. La richiesta di modifica di tali condizioni deve essere presentata dal concessionario/assegnatario al Settore Sport almeno 30 giorni prima dell'evento interessato che ne valuterà la conformità alla destinazione dell'impianto e provvederà ad inoltrare l'istanza, unitamente all'esito della propria istruttoria, al competente Settore Opere Pubbliche.
6. Qualora siano previste iniziative configurantesi quali attività di pubblico spettacolo, il concessionario) deve acquisire dal Settore Sicurezza idonea Licenza di agibilità dei locali ai sensi dell'art. 80 e la Licenza di Polizia Amministrativa ex art.68 (qualora l'attività sportiva rivesta carattere imprenditoriale) del TULPS.
7. Il concessionario/assegnatario, nel caso in cui l'impianto sportivo necessiti di particolari attrezzature mobili, dovrà provvedere a proprie spese, previa autorizzazione da parte del Comune.
8. Il concessionario/assegnatario dovrà, altresì, a proprie spese provvedere alla rimozione e al ripristino della situazione precedente, fatto salvo diversa determinazione del Comune.
9. Ai sensi anche di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia, il concessionario/assegnatario deve garantire, durante lo svolgimento dell'attività, la presenza di personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore coordinato da un responsabile, a cui l'Amministrazione comunale potrà fare riferimento per eventuali contestazioni ed osservazioni. Il personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore deve essere sempre e costantemente presente.
10. Il concessionario/assegnatario deve impegnarsi sotto la propria responsabilità a garantire la presenza costante del personale quale presupposto per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sportiva.
11. In caso di assenza o mal funzionamento del defibrillatore, vista l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa, fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità per la mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla società sportiva concessionaria.
12. L'Amministrazione comunale, in caso di mancata segnalazione da parte delle società sportive dell'eventuale assenza o mal funzionamento del dispositivo nonché in caso di accertata assenza del personale responsabile di cui al comma precedente, può procedere alla revoca degli spazi secondo quanto definito dai precedenti artt.15 e 18.

#### **Art. 24 - Servizi commerciali e pubblicità**

1. La concessione dei servizi commerciali all'interno delle strutture sportive e delle aree di pertinenza delle medesime, è disciplinata nei singoli provvedimenti concessori ed è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze e nulla osta previsti dalla normativa vigente e relativi alla specifica attività esercitata.
2. La pubblicità negli impianti dati in concessione deve essere conforme alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Il numero massimo di spazi pubblicitari per ciascun impianto è approvato annualmente dal Consiglio Comunale nell'ambito della definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.
3. Le entrate relative spettano alla società che ha apposto la cartellonistica.

#### **Art. 25 - Obblighi correlati alla sicurezza**

1. All'atto della presentazione della domanda di concessione/assegnazione, i richiedenti dovranno precisare la tipologia delle attività che intendono svolgere.
2. Di norma, non sono ammesse all'interno degli impianti sportivi, attività con presenza di pubblico, fatta eccezione per quegli impianti che abbiano ottenuto l'agibilità per la presenza di pubblico da parte degli organi competenti.
3. In caso di manifestazioni sportive con presenza di pubblico, indipendentemente dalle modalità di accesso, la domanda deve essere corredata dall'attestazione di aver provveduto:

- a) a nominare il servizio d'ordine formato da personale qualificato ai sensi di legge;
- b) a nominare i componenti del servizio di prevenzione e protezione, gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso ai sensi del D.Lgs 81/08, e s.m.i.;
- c) ad ottemperare i disposti di cui all'articolo 19 del D.M. 18 marzo 1996.

Sempre nel caso di manifestazioni sportive, le disposizioni di cui al comma 3, punti b) e c), si applicano anche in assenza di pubblico. Sarà a carico del concessionario ogni onere per l'ottenimento delle autorizzazioni.

#### **Art. 26 - Capienza**

Resta inteso che l'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dall'apposita commissione, pertanto, in caso di manifestazioni aperte al pubblico, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno avere cura di limitare il numero degli spettatori a quello previsto nel verbale di agibilità.

#### **Arti. 27 - Palestre scolastiche**

1. Le palestre inserite o annesse alle scuole di pertinenza comunale sono assegnate ai Dirigenti scolastici e, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata dall'Istituto Scolastico di riferimento, sono nella disponibilità del Settore Sport per consentirne l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività di cui al presente regolamento. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, per il periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una Convenzione fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto scolastico.

2. Le palestre indipendenti rispetto al corpo dell'edificio scolastico, sono assegnate al Settore Sport e nella disponibilità dell'Istituto Scolastico di riferimento per consentirne l'utilizzo in orario dedicato ad attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata dall'istituto stesso.

3. A tale scopo l'uso delle palestre scolastiche è regolato da una Convenzione fra Amministrazione Comunale e Istituto scolastico contenente almeno le modalità di determinazione del calendario e degli orari nella disponibilità di entrambe le parti, le regole sull'utilizzo del materiale e delle attrezzature sportive presenti nelle singole palestre, nonché gli oneri ordinari posti a carico dell'Istituto scolastico, in via esaustiva fissati in oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e di emergenza relativi alle ore di proprio utilizzo.

4. L'utilizzo delle palestre scolastiche nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico è regolato da provvedimento concessorio di cui al precedente art. 10.

### **TITOLO IV**

#### **CAMPO DI ATLETICA LEGGERA**

#### **Art. 28 – Utilizzo**

1. L'uso del Campo di Atletica Leggera "T. Biscuola", d'ora in poi chiamato Campo, delle attrezzature tecniche e sportive ivi presenti e dei servizi annessi, è destinato in via prevalente alle Scuole, per lo svolgimento dei programmi obbligatori di Atletica leggera e per l'attività facoltativa dei Gruppi Sportivi Scolastici, alle Società Sportive affiliate alla F.I.D.A.L ed agli Enti Promozione Sportiva convenzionati F.I.D.A.L. iscritti all'albo comunale delle associazioni.

2. L'uso del Campo può essere concesso a Società, Enti e soggetti privati, anche praticanti Sport diversi dall'atletica leggera, esclusivamente per la preparazione di base ed esercitazioni di preatletica generale senza l'uso di attrezzi specifici.

#### **Art. 29 – Richiami**

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

#### **Art. 30 – Autorizzazioni**

1. L'uso del Campo è autorizzato, su richiesta di parte, secondo i criteri individuati dal precedente art. 11.

2. Le Scuole, le Società e gli Enti devono garantire che i propri atleti siano sempre accompagnati da un Dirigente od Allenatore, al quale sono demandate le mansioni di controllo e vigilanza per il mantenimento dell'ordine, della correttezza sportiva e della sicurezza degli atleti, nonché del buon uso delle attrezzature presenti anche ai fini della incolumità dei frequentatori e lo scrupoloso rispetto dell'orario.

3. I soggetti autorizzati devono assicurare il regolare impiego degli impianti tecnici e l'autonomo spostamento degli attrezzi e rimozione/messa in posizione di ostacoli ecc.



4. Per le presenze a titolo individuale la responsabilità è assunta in proprio dagli interessati o, per i minori, da chi ne esercita la patria potestà, che deve assicurare costantemente la propria presenza e il corretto comportamento del minore stesso.

5. Oltre degli spazi e delle attrezzature sportive del Campo, le Scuole e le società sono autorizzate ad usufruire anche degli spogliatoi e dei servizi igienici, utilizzati nella palazzina adiacente al Campo, distinti per genere (maschile/femminile).

6. Gli uffici dei Servizi Sportivi, con la collaborazione del personale di custodia e manutenzione, in rapporto alla responsabilità ad esso demandata, sono autorizzati a proporre e, in caso di urgenza a disporre tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature, allo scopo di ottenere il buon comportamento e la disciplina degli utenti in campo.

### **Art. 31 – Orari e calendario.**

1. Il Campo è normalmente aperto con il seguente orario:

- orario invernale/anno scolastico (settembre – giugno, a seconda delle annualità):

8.00 - 13.00 mattino / 14.30 – 21.00, escluso il sabato chiusura ore 20.00;

- orario estivo periodo extrascolastico: solo pomeriggio 16.00 - 21.00, escluso il sabato chiusura ore 20.00.

2. Variazioni di orario potranno essere previste in relazione alle necessità del Comune di Rovigo, alle specifiche autorizzazioni rilasciate ed alle condizioni ambientali.

3. Sarà data la possibilità di vietare l'accesso agli impianti, nella mezza giornata lavorativa che precede una manifestazione ufficiale.

4. Tutte le variazioni agli orari previsti dall'art. 30 o i provvedimenti d'urgenza saranno comunicati a mezzo affissione all'albo e si intendono automaticamente esecutivi.

### **Art. 32 – Manifestazioni**

1. In caso di manifestazioni, ai terzi autorizzati all'utilizzo del Campo è interdetta qualsiasi facoltà di richiedere somme (a qualsiasi titolo) per l'ingresso del pubblico, facoltà che è riservata esclusivamente al Comune di Rovigo.

2. Gli interessati dovranno altresì provvedere a richiedere le necessarie autorizzazioni di cui al precedente art.10, comma 4.

3. L'impianto di diffusione sonora sarà a disposizione, su richiesta scritta solo in occasione di gare o manifestazioni scolastiche o federali.

### **Art. 33 - Norme specifiche per l'uso del campo di atletica leggera**

1. E' fatto divieto di imbrattare e danneggiare il materiale tecnico (tartan) costituente la pista e le pedane di atletica leggera, nonché ogni altro luogo e materiale all'interno del Campo.

2. In tutti gli spazi verdi, sia interni che esterni agli impianti, sono vietati i giochi con la palla o con i palloni di qualsiasi tipo.

3. Negli spazi verdi è autorizzato l'uso di attrezzi non specifici dell'atletica leggera se utilizzati come strumenti legati alla propedeutica e all'abilità motoria della disciplina sportiva.

4. Per i Gruppi sportivi Scolastici è fatto obbligo di usare le scarpe di gomma. Le scarpette chiodate (con chiodi di lunghezza superiore a 5/6 mm) sono consentite solo per le prove controllate, per i Campionati d'Istituto e per i Campionati Interscolastici e, al di fuori dei suddetti casi, sono interdette sulla pista e sugli impianti.

5. La corsa e gli esercizi di riscaldamento dovranno, di regola, essere fatti all'esterno della pista ed in zone tali da non creare rallentamento agli altri atleti e, comunque, mai sul rettilineo principale. E' vietato comunque usare la prima e la seconda corsia per il riscaldamento.

6. Le Società sportive affiliate alla F.I.D.A.L., che ordinariamente fanno un uso intensivo e continuato delle corsie, devono alternarsi giornalmente nell'utilizzo del primo (fronte tribuna) e secondo (opposto) rettilineo. L'uso della prima corsia è consentito solo per distanze di mt. 1.000 ed oltre e solo con scarpette di gomma; sono escluse le prove a ritmo massimale sub-massimale. La seconda corsia può essere utilizzata per distanze da mt. 400 ed oltre. La terza e la quarta corsia possono essere usate per distanze inferiori a mt. 400, cercando di impegnare il meno possibile il rettilineo principale. La quinta e la sesta corsia possono essere utilizzate per le corse ad ostacoli usando, per le prove fino ai mt. 110, il rettilineo opposto a quello principale. Gli atleti dovranno utilizzare nella fase di riscaldamento la parte esterna alla pista. Una volta in pista dovranno usare le corsie 5 e 6 avendo cura di non intralciare gli atleti soprattutto nelle vicinanze della partenza dei 110hs/100 mt. Le partenze e le prove fino ai mt. 100 vanno effettuate sul rettilineo opposto a quello principale. Nei momenti di maggior afflusso (vicinanza dei campionati studenteschi o giochi della Gioventù in particolare)

gli atleti tesserati F.I.D.A.L. possono utilizzare il rettilineo principale e gli impianti normalmente riservati alle gare mentre le scolaresche utilizzeranno il secondo rettilineo e gli impianti ausiliari.

7. Sia per le gare che per gli allenamenti devono essere usati solo blocchi in dotazione al campo; eventuali blocchi personali sono ammessi solo se con caratteristiche di fissaggio al manto simili a quelli sopraindicati.

8. Ciascuna specialità deve essere praticata negli spazi, sulle pedane e con le attrezzature dedicate. Le pedane: alto principale, lungo principale (lato tribune in entrambi i sensi) e peso principale (lato partenze) sono, di norma riservate alle gare. Sono evitati i lanci dal settore di caduta in direzione delle pedane. E' vietato utilizzare gli impianti del salto in alto senza togliere, prima dell'uso, le coperture di protezione. Gli atleti che usano le scarpette chiodate devono assicurarsi che sui materassi siano sistemate le coperture antiusura e/o antichiodi.

9. E' vietato attraversare lo spazio erboso all'interno della pista quando sono in azione lanci lunghi ( disco, giavellotto, martello). Avere sempre cura di passare alle spalle delle pedane del getto del peso.

10. I frequentatori del Campo potranno parcheggiare i veicoli a due ruote esclusivamente nello spazio antistante l'ingresso 1. L'ingresso 2 è riservato ai soli mezzi di soccorso e di carico e scarico.

11. La Direzione ed il personale di custodia e manutenzione non rispondono in alcun modo degli oggetti o degli indumenti lasciati negli spogliatoi.

#### **Art.34 – Tariffe**

1.Le Associazioni Sportive praticanti atletica leggera iscritte alla FIDAL hanno diritto alla gratuità per gruppi di persone con disabilità.

2.Le Associazioni Sportive che presenteranno dei progetti rivolti all'attività giovanile, potranno usufruire di un prezzo d'utilizzo forfettario.

### **TITOLO V**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 35 - Entrata in vigore, abrogazione di norme e norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto e, in particolare, il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15.03.2006.

3. Restano in vigore le concessioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.

#### **Art. 36 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

#### **Art. 37 – Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi comunali pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Rovigo.